

DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2018
320/2018/E/IDR

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE DEL SISTEMA IDRICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFICA TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ANCHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER GLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1022^a riunione del 7 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2014) 177 del 19 marzo 2014, recante "Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei *Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce*";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *Green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e in particolare gli articoli 58, 60, 61;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21,

comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08), recante “Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell’informazione di utenti e consumatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr), recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A (TIBEG), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A, recante “Approvazione dello schema di convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 198/2018/A, recante “Approvazione dell’atto integrativo alla convenzione fra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per le attività di sviluppo del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt) funzionali alla prima operatività del bonus idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici” precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- per lo svolgimento, tra l’altro, delle funzioni di cui al precedente alinea, l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l’Autorità richieda “ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività”; l’articolo 2, comma 22, della medesima legge stabilisce altresì che “le

pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle relative funzioni”;

- con la deliberazione GOP 35/08 l'Autorità ha istituito un'Anagrafica costantemente aggiornata degli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; e che gli obblighi informativi, previsti da tale provvedimento, si sono rivelati uno strumento efficace per l'esercizio delle funzioni intestate all'Autorità nei predetti settori nel quadro della legge 481/95, nonché uno strumento di semplificazione dell'azione amministrativa tramite la smaterializzazione dei flussi informativi con gli operatori e la creazione di un unico punto di accesso ai servizi *on-line* e alle raccolte dati dell'Autorità;
- l'art. 5 della deliberazione 347/2012/R/idr ha esteso anche ai gestori del sistema idrico l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica istituita con deliberazione GOP 35/08.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 897/2017/R/idr e il relativo Allegato TIBSI, l'Autorità ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo l'istituzione di un bonus sociale idrico;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha fissato le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;
- in particolare, l'Autorità, disciplinando lo scambio di informazioni finalizzate all'erogazione del bonus sociale idrico, ha previsto all'articolo 12 bis, comma 4, del TIBSI l'obbligo per i gestori di accreditarsi all'anagrafica SGate, di cui all'art. 33 del TIBEG, entro il 30 giugno 2018, con le modalità pubblicate sul sito (www.sgate.anci.it);
- l'anagrafica SGate è stata creata sulla base dell'Anagrafica Operatori dell'Autorità e sarà costantemente aggiornata in base alle variazioni comunicate dalla medesima Autorità; pertanto, al fine di assicurare una procedura di accreditamento rapida e priva di criticità è necessario che i gestori siano correttamente censiti presso l'Autorità;
- al fine di rendere immediatamente efficace lo svolgimento delle operazioni volte al riconoscimento nonché alla successiva erogazione del bonus sociale idrico agli utenti finali, rileva anche la conoscenza del comune in cui operano i gestori del servizio di acquedotto;
- inoltre, come già per altri settori regolati dall'Autorità, la disponibilità di un'Anagrafica territoriale costantemente aggiornata ponendo l'obbligo ai gestori di comunicare le variazioni nel tempo delle località servite, consente di accedere a tali informazioni per le diverse finalità dell'Autorità, evitando di reiterare nel tempo le medesime richieste ai gestori.

RITENUTO CHE SIA NECESSARIO:

- implementare l'Anagrafica Territoriale del Sistema Idrico al fine di disporre di informazioni relative alla gestione dei servizi idrici nei comuni del territorio nazionale;
- ai fini della prima compilazione di tale Anagrafica, allo scopo di minimizzare l'onere amministrativo per i gestori, utilizzare le informazioni relative ai comuni da essi serviti già acquisite dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle predisposizioni tariffarie, del monitoraggio effettuato ai sensi del decreto "Sblocca Italia", nonché dell'Anagrafica Operatori, chiedendo ai medesimi gestori di verificarle o, laddove necessario, di integrarle e aggiornarle entro il 21 giugno 2018, ovvero in tempo utile per l'avvio delle operazioni per l'erogazione del bonus sociale idrico, fissato per l'1 luglio 2018;
- porre, altresì, in capo agli Enti di governo dell'ambito (EGA), competenti per il relativo territorio, di confermare ovvero integrare le informazioni presenti nell'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato, nel periodo intercorrente tra il 22 giugno e il 3 luglio 2018;
- a partire dal 4 luglio 2018, stabilire l'obbligo per i gestori e per gli EGA di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute nell'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO CHE:

- l'Autorità trasmetta le informazioni disponibili nell'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato a SGATE per la gestione operativa del bonus, evitando in tal modo una duplicazione di richieste ai gestori;
- l'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico sia pubblicata sul sito internet dell'Autorità, al fine di dare trasparenza sulla presenza dei gestori sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di implementare un'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID);
2. di utilizzare le informazioni già acquisite dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle predisposizioni tariffarie, del monitoraggio effettuato ai sensi del decreto "Sblocca Italia", nonché dell'Anagrafica Operatori, per la prima compilazione dell'ATID;
3. di prevedere l'obbligo, per i gestori del sistema idrico, di verificare e, laddove necessario, integrare o aggiornare le informazioni relative ai comuni in cui operano, entro il 21 giugno 2018, utilizzando a tale scopo il sito internet dell'Autorità;

4. di prevedere l'obbligo, per gli EGA, di verificare e validare tali informazioni ed eventualmente di integrarle o aggiornarle, ove necessario, nel periodo intercorrente tra il 22 giugno e il 3 luglio 2018;
5. di prevedere l'obbligo, per i gestori e per gli EGA, di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute nell'ATID, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi, a partire dal 4 luglio 2018;
6. di trasmettere le informazioni disponibili nell'ATID a SGAtE, per la gestione operativa del bonus;
7. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità, le informazioni raccolte tramite l'ATID, al fine di dare trasparenza sulla presenza territoriale dei gestori del servizio idrico sul territorio nazionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni